



# COMUNE DI VERRUA SAVOIA

## PROVINCIA DI TORINO

# PIANO REGOLATORE GENERALE

## VARIANTE DI ADEGUAMENTO P.A.I.

### PROGETTO DEFINITIVO

- *DOCUMENTO PROGRAMMATICO ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.11 DEL 28/02/2007, AI SENSI DELLA L.R. 1/2007*
- *PROGETTO PRELIMINARE ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.17 DEL 16/07/2008, AI SENSI L.R. 1/2007*
- *CONTRODEDUZIONI SULLE OSSERVAZIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N.3 DEL 26/02/2009, AI SENSI DELLA L.R. 1/2007*
- *PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.34 DEL 29/10/2009, AI SENSI DELLA L.R. 1/2007*

## All. 7 - Normativa di attuazione di carattere geologico e geotecnico

Condivisa dal Gruppo Interdisciplinare in data 20/07/2006 ex. D.G.R. n.31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002

*L.R. 56/77 e s.m.i.*

*CIRC. P.G.R. N° 7/LAP DEL 08/05/1996 E RELATIVA NOTA TECNICA ESPLICATIVA, N. di A. del P.A.I., DGR 15/7/2002 n°45-6566.*

Il geologo: **Dr. Geol. Paolo Sassone**  
n° 279 Ordine dei Geologi Del Piemonte

Ottobre 2009



## INDICE

<b>1 - NORME GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER GLI INTERVENTI NEI SETTORI DEL TERRITORIO OMOGENEAMENTE DISTINTI SECONDO LE CLASSI DI IDONEITÀ D'USO.....</b>	<b>2</b>
<b>2 - CLASSE I .....</b>	<b>3</b>
<b>3 - CLASSE II.....</b>	<b>3</b>
3.1 - CLASSE IIA.....	4
3.2 - CLASSE IIB.....	4
3.3 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA ATTUARSI IN AMBITI DI CLASSE II .....	5
<b>4 - CLASSE III .....</b>	<b>6</b>
4.1 - CLASSE IIIA.....	7
4.2 - CLASSE IIIB S.L. ....	8
4.2.1 - <i>CLASSE IIIb: norme vigenti in assenza delle opere di riassetto territoriale .....</i>	<i>8</i>
4.2.2 - <i>CLASSE IIIb: norme vigenti a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale e dell'avvenuta minimizzazione del rischio, tramite attuazione del Cronoprogramma.....</i>	<i>12</i>
4.3 - CLASSE IIIC.....	15
<b>5 - NORMATIVA A TUTELA DEL TERRITORIO COLLINARE .....</b>	<b>17</b>
<b>6 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE .....</b>	<b>18</b>
<b>7 - TUTELA DELLE RISORSE IDROPOTABILI .....</b>	<b>18</b>
<b>8 - NORME GEOTECNICHE PER SOPRAELEVAZIONI .....</b>	<b>19</b>
<b>9 - NORMATIVA E FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA .....</b>	<b>19</b>
<b>10 - SPONDE E ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA.....</b>	<b>20</b>
<b>11 - NORME PARTICOLARI E/O PREVALENTI .....</b>	<b>20</b>
<b>12 - NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA PER OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE.....</b>	<b>20</b>
12.1 - NORME SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI SULLA FORTEZZA DI VERRUA .....	20
<b>13 - NORME PER LE FASCE FLUVIALI (PAI-PSFF) .....</b>	<b>22</b>
13.1 - CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI.....	22
13.2 - FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A) (ART. 29 DEL PAI-PSFF).....	22
13.3 - FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B) (ART. 30 DEL PAI-PSFF) .....	24
13.4 - AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C) (ART. 31 P.S.F.F.) .....	24
13.5 - NORME INERENTI IL DEMANIO FLUVIALE E PERTINENZE IDRAULICHE E DEMANIALI (ART. 32 P.S.F.F.) .....	25
<b>14 - NORMATIVA SISMICA .....</b>	<b>26</b>



## **1 - NORME GEOLOGICHE E GEOTECNICHE PER GLI INTERVENTI NEI SETTORI DEL TERRITORIO OMOGENEAMENTE DISTINTI SECONDO LE CLASSI DI IDONEITÀ D'USO**

(CIRC. P.G.R. N° 7/LAP DEL 08/05/1996 E RELATIVA NOTA TECNICA ESPLICATIVA, N. di A. del P.A.I.)

Dall'esame generale del territorio comunale, emerge come la mappatura all'idoneità all'urbanizzazione sia pesantemente condizionata dallo stato di dissesto sia gravitativo (versanti) sia idraulico (pianura del Po). Infatti anche settori pertinenziali ai già esistenti centri abitati risultano interessati da fenomeni dissestivi tutt'altro che stabilizzati i quali in parte coinvolgono anche edifici già presenti. I settori di pianura nell'intorno del fiume Po sono invece, come dimostrato dai passati eventi alluvionali, in buona parte inidonei all'edificazione di nuove unità abitative e/o industriali. Nei fondovalle collinari la scarsa manutenzione idraulica associata alle dinamiche evolutive geomorfologiche dei diversi rii limitano i settori edificabili, ponendo alcune criticità e/o esigenze manutentive a carico di settori edificati.

Gli spazi ritenuti idonei si concentrano quindi in alcune settori geomorfologicamente "tranquilli" in ambito di crinale collinare e in aree subpianeggianti distali rispetto alla base dei versanti collinari sospese di alcuni metri sulla pianura alluvionale del fiume Po.

Si rammenta, in accordo con le indicazioni che provengono dai competenti Uffici del Settore Prevenzione del Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico e del Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico, che sono da escludere tutte le opere di intubamento, anche parziale, dei rii e di tutte le vie naturali di deflusso delle acque superficiali; sono inoltre da evitare in ogni caso tutte le forme di scarico a perdere delle acque superficiali lungo i pendii, provvedendo invece al raccordo canalizzato con le vie di deflusso naturali esistenti.

Gli attraversamenti stradali di corsi d'acqua devono essere sottoposti ad accurate verifiche idrauliche e, nel caso di acque pubbliche, sottoposti all'esame dei competenti uffici regionali del Settore OO.PP. o Difesa del Suolo o AiPo-Autorità di Bacino.

Ogni intervento edificatorio dovrà essere corredato in fase esecutiva da progetti firmati da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Ordini di competenza e tenere conto, tra l'altro, di tutte le prescrizioni tecniche ai sensi del D.M. 14/01/2008 (la Relazione geologica e geotecnica sarà a firma di Geologo abilitato; la sola Relazione geotecnica potrà essere anche a firma di Ingegnere abilitato, cfr. Circolare Presidente Giunta Regionale del 18/5/1990 n. 11/PRE). Per l'applicazione delle prescrizioni in oggetto viene fatto riferimento agli elaborati di indagine geomorfologica con particolare attenzione agli elaborati: All.1 -"Carta geologico-strutturale e geomorfologica, del dissesti e del reticolo idrografico minore" e All. 4 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità alla utilizzazione urbanistica".

Lo studio compendiato ed integrato nella Carta di sintesi ha consentito di ottenere la seguente ripartizione classificativa con valenza di norma circa la propensione all'impiego urbanistico del territorio, come segue.



## **2 - CLASSE I**

*"Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche" (circ. n. 7/LAP).*

Nelle porzioni di territorio comprese nella classe I sono consentiti tutti gli interventi previsti dal PRG (nuova edificazione e/o ampliamento e/o sopraelevazione) nel rispetto del D.M. 14/01/2008.

### TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO AMMESSE IN CLASSE I

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

- Demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento igienico-funzionale;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.

## **3 - CLASSE II**

### **Norme generali**

*"Aree nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate D.M. 14/01/2008 e realizzati a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante" (circ. n. 7/LAP)*

In tale classe sono stati distinti i terreni presentanti alcune problematiche e limitazioni, edificabili solo a seguito di rigorosi accertamenti geognostici che prescrivano le necessarie opere di contenimento e/o di sistemazione idrogeologica, le caratteristiche delle fondazioni e gli eventuali consolidamenti.

Nelle porzioni di territorio comprese nella Classe II, gli elementi di pericolosità derivano da uno o più fattori penalizzanti risolvibili nell'ambito del singolo lotto edificatorio e/o in un intorno significativo; gli interventi elencati a seguire si ritengono ammissibili con prescrizioni.

In generale gli aspetti fondazionali e gli interventi che comportano scavi e riporti dovranno essere definiti in ottemperanza al D.M. 14/01/2008 con specifica relazione geologica geotecnica con il supporto di indagini in situ ed eventualmente di laboratorio.

Le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione adottate e gli interventi di sistemazione idrogeologica del terreno, dovranno essere compatibili con i risultati dell'indagine geologica e geotecnica propedeutiche sempre in conformità a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 e Circ. LL.PP. n. 30483 del 24/09/1988 e, sulla base delle risultanze di tali elaborati preliminari, dovrà essere redatto il progetto delle opere.

Nella Relazione Geologica-Geotecnica propedeutica al progetto di edificazione saranno da recepire le indicazioni e prescrizioni riportate a seguire e, nel caso delle aree previste dalla future varianti, anche quelle illustrate nelle specifiche schede sulle specifiche aree di inserimento, come previsto dalla Circ. PGR 7/LAP.

### TIPOLOGIE DI INTERVENTO EDILIZIO AMMESSE IN CLASSE II

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

- Demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento igienico-funzionale;



- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
- completamento;
- nuovo impianto.

Sono distinte, come segue, due sottoclassi in funzione del fattore penalizzante principale:

### **3.1 - CLASSE IIA**

Si tratta di porzioni di territorio dove gli elementi di pericolosità derivano da problemi di carattere geostatico e/o di versante, scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura ed eterogeneità dei terreni di fondazione, che determinano le seguenti prescrizioni:

#### PRESCRIZIONI

- Gli interventi riguardanti gli interventi ammessi, dovranno essere subordinate ad un'attenta indagine geognostica e a verifiche geotecniche del versante interessato, con il supporto sia di prove in situ che di laboratorio, del versante nelle condizioni attuali ed in quelle post-intervento;
- verifica di stabilità finale dell'insieme opere-versante con una puntuale definizione dei fattori di sicurezza finali, estesa sia alle coperture che al substrato roccioso nei casi di incremento del carico e/o di tagli e scavi significativi;
- esecuzione preventiva di una corretta regimazione delle acque superficiali, previa relazione geologica;
- limitare scavi e riporti, ove sprovvisti di opere di contenimento, al minimo indispensabile;
- sono da prevedersi inoltre specifiche valutazioni circa l'interessamento, ad opera delle acque ruscellanti o d'infiltrazione, delle zone di edificazione con relativa verifica idraulica delle opere di drenaggio, raccolta e smaltimento delle suddette al fine di evitare ristagni in corrispondenza delle fondazioni.
- nel caso specifico delle aree IIa ricadenti nell'areale di affioramento del "Complesso Caotico di La Pietra - (CCP)" altresì denominato "Complesso Indifferenziato" Auct., così come cartografato in Allegato 1 - (Carta Geologica-Geomorfologica), si prescrive sempre l'adozione di fondazioni di tipo indiretto (Macropali, pali gettati in opera, micropali, ...) il cui dimensionamento sarà funzione di apposita indagine geologica-geotecnica-geognostica.  
**Tale prescrizione potrà essere superata solo nel caso in cui il Progettista dichiari e dimostri nel progetto, sulla base delle risultanze della specifica indagine geologica-geotecnica-geognostica, la possibilità di prevedere fondazioni di tipo tradizionale** (sono comunque esclusi in tale ambito i plinti isolati).
- areale di classe IIa in valle Ardozana, in destra idrografica del torrente omonimo e a Nord di Bazzoli: in caso di nuove edificazioni, nell'impossibilità allo stato attuale di identificare la potenza della coltre superficiale mancando indagini dirette sull'area, vanno comunque previste fondazioni indirette (Macropali, pali gettati in opera, micropali, ...) il cui dimensionamento sarà funzione di apposita indagine geologica-geotecnica-geognostica, ed un'efficace rete di drenaggio sia a livello fondazionale sia profondo sia superficiale;
- **l'area di classe IIa di forma rettangolare posta tra Fornace ed il cimitero è vincolata a livello edificatorio all'effettuazione di specifiche indagini dirette ed alla certificazione della inesistenza di dissesto in atto o potenziale a carico dell'area stessa.**

Le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare e gli interventi di sistemazione idrogeologica del terreno, dovranno essere compatibili ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 e Circ. LL.PP. n. 30483 del 24/09/1988 previa Relazione geologica-geotecnica di dettaglio e, sulla base delle risultanze di tali elaborati, dovrà essere redatto il progetto definitivo-esecutivo delle opere di fondazione.

### **3.2 - CLASSE IIB**

Si tratta di porzioni di territorio subpianeggiante a modesta acclività, aree soggette a uno o più fattori penalizzanti, con limitazioni per cause connesse a: attuali scadenti condizioni morfologiche, tuttavia facilmente superabili o migliorabili, che le rendono potenzialmente



interessate da possibile falda superficiale, ruscellamento diffuso e/o locali ristagni di acque meteoriche **fino a 40 cm**, scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di copertura ed eterogeneità dei terreni di fondazione che determinano le seguenti prescrizioni:

#### PRESCRIZIONI

- Redazione preventiva di un'accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) ed eventuale realizzazione di apposite canalizzazioni superficiali da prevedersi ed attuarsi secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Comunale, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;
- l'edificazione di nuovo impianto finalizzata a destinazioni d'uso che comportano la presenza continuativa di persone dovrà essere realizzata in ambienti aventi il piano di calpestio ad una quota di sicurezza da determinare preventivamente con una valutazione del **locale** rischio idraulico. Tale valutazione può essere redatta a cura del soggetto attuatore dell'opera o tramite iniziativa pubblica, ma comunque a cura del geologo incaricato; in questo caso sarà opportuno considerare ambiti omogenei e definire preventivamente la quota di sicurezza da adottare; la definizione della quota di sopraelevazione dei fabbricati sarà riferita alla quota topografica media dell'area di intervento.
- la quota di imposta dovrà essere pertanto determinata attraverso un'attenta indagine idrogeologica e da uno studio morfologico-idraulico della zona di intervento a carico del richiedente, che dovranno corredare gli elaborati di progetto;
- gli impianti tecnologici dovranno essere posizionati ad una quota compatibile con la piena di riferimento e comunque non a quote inferiori al piano campagna sistemato del lotto;
- è vietata la realizzazione di piani seminterrati e interrati;
- è fatto divieto l'assegnazione di destinazioni d'uso diverse da quella di cantina alle porzioni di edifici, oggetto di ristrutturazione, poste al di sotto del piano di campagna;
- Zona ZAC4-1. Riguardo la dinamica fluviale del Rio Guarlasco, preso atto che gli ultimi studi idraulici allegati non evidenziano particolari situazioni di dissesto per l'area denominata ZAC4-1, ricadente in classe IIB, è indispensabile che la fruibilità urbanistica della zona sia assoggettata ad una costante manutenzione delle sezioni d'alveo e degli attraversamenti che garantisca il regolare deflusso delle portate di piena; occorre tuttavia verificare che l'eventuale sopraelevazione dell'area oggetto di PEC (zona ZAC4-1) di 1m circa rispetto al piano campagna, non incida negativamente, dal punto di vista idraulico, sulle aree al contorno, amplificando i fenomeni di esondazioni del rio e di allagamento delle aree medesime in termini di ampiezza, di energia e di battente idrico;

Le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare e gli interventi di sistemazione idrogeologica del terreno, dovranno essere compatibili ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 e Circ. LL.PP. n. 30483 del 24/09/1988 previa Relazione geologica-geotecnica di dettaglio e, sulla base delle risultanze di tali elaborati, dovrà essere redatto il progetto definitivo-esecutivo delle opere di fondazione.

### **3.3 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA ATTUARSI IN AMBITI DI CLASSE II**

**Pur ribadendo che le classificazioni riportate nella carta di sintesi per tali ambiti si riferiscono a terreni le cui caratteristiche geomorfologiche e di pericolosità aderiscono completamente ai requisiti previsti dalla circolare PGR 7/LAP, a seguito delle indicazioni emerse dalle sedute del Tavolo Tecnico Interdisciplinare (cfr. parere Direzione Opere Pubbliche, prot. 63371 del 30/12/2005) si recepisce ed integra quanto già riportato con le seguenti prescrizioni:**

- Anche al fine di tenere conto di eventuali evoluzioni e modificazioni d'alveo nel tempo, l'eventuale fruibilità urbanistica delle aree poste in classe II limitrofe al corso d'acqua T. Ardovana (desunte in base ad una più che cautelativa valutazione su base morfologica e con verifica idraulica puntuale della sezione del ponte di Case Cocetti) è subordinata, in sede di presentazione di progetti di sistemazione e/o di edificazione, ad una dettagliata definizione delle aree potenzialmente esondabili, anche se esterne all'area di intervento, che è da attuarsi con una verifica idraulica tridimensionale in moto permanente da effettuarsi a



seguito di accurato rilievo topografico del terreno, su un tratto significativo del corso d'acqua a monte ed valle;

- Anche al fine di tenere conto di eventuali evoluzioni e modificazioni d'alveo nel tempo, qualsiasi intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo previsto nelle aree poste in Classe II di idoneità all'utilizzazione urbanistica, segnatamente in prossimità dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore e non, ivi compresi tutti i rii non classificati e/o aventi sedime non demaniale, dovrà essere suffragato, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008, anche da uno specifico studio idraulico del/i bacino/i idrologico/i eventualmente interessato/i, da effettuarsi secondo metodologia approfondita in condizioni di moto vario o permanente, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso presenti del/i rio/i ivi esistente/i, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per la possibilità edificatorie della zona prescelta;
- ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano di interventi di difesa e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolato idrografico minore esistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dal/i bacino/i afferente/i.

#### **4 - CLASSE III**

##### **Norme generali**

"Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente". (Circ. n. 7/LAP).

Per gli interventi ammessi in zone di Classe III é sempre richiesta la redazione della Relazione Geologica-Geotecnica, ai sensi del D.M. 14/01/2008, propedeutiche al progetto di edificazione; ciò in particolare nel caso di interventi di riassetto idrogeologico tesi a eliminare o minimizzare la pericolosità. **In tali elaborati saranno da recepire in toto le indicazioni e prescrizioni generali già evidenziate per le classi IIa e IIb, qui integralmente richiamate.**

Le scelte progettuali inerenti le strutture delle opere, le tipologie di fondazione da adottare e gli interventi di sistemazione idrogeologica del terreno, dovranno pertanto essere compatibili ed in conformità a quanto disposto dal D.M. 14/01/2008 e Circ. LL.PP. n. 30483 del 24/09/1988 previa Relazione geologica-geotecnica di dettaglio e, sulla base delle risultanze di tali elaborati, dovrà essere redatto il progetto definitivo-esecutivo delle opere.

Per gli eventuali interventi ammessi, nel caso delle aree III s.l. ricadenti nell'areale di affioramento del "Complesso Caotico di La Pietra - (CCP)" altresì denominato "Complesso Indifferenziato" Auct. Così come cartografato in Allegato 1, si prescrive sempre l'adozione di fondazioni di tipo indiretto (Macropali, pali gettati in opera, micropali, ...) il cui dimensionamento sarà funzione di apposita indagine geologica-geotecnica-geognostica.

Tale prescrizione potrà essere superata solo nel caso in cui il Progettista dichiari e dimostri in progetto, a seguito di specifica indagine geologica-geotecnica-geognostica, la possibilità di prevedere fondazioni di tipo tradizionale (sono comunque vietati in tale ambito i plinti isolati).

Gli edifici privati e/o pubblici rientranti nella Classe III (sottoclassi III<sub>ind.</sub>, IIIb<sub>1</sub>, IIIb<sub>2</sub>, IIIb<sub>3</sub>, IIIb<sub>4</sub>, ...) sono sottoposti a norme e procedure specifiche di sorveglianza e gestione previste dal Piano di Protezione Civile comunale/intercomunale, in funzione delle tipologie di dissesti e rischi cui sono sottoposti.



#### **4.1 - CLASSE IIIA**

*"Porzioni di territorio inedificate ed inadatte che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia)" (Circ. n. 7/LAP).*

Sono ammessi interventi manutentivi o conservativi dei fabbricati esistenti e modesti ampliamenti funzionali per pertinenze agricole ove non diversamente segnalato, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, e qualora fattibili dal punto di vista tecnico. In questi casi, le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati, in fase attuativa di P.R.G. (a livello di singola concessione edilizia), all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensiva di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato nell'art. 31 della L.R. 56/1977.

Si integra la presente con le presenti fasce:

- fascia di rispetto ed inedificabilità assoluta di classe IIIa del reticolato idrografico minore di ampiezza minima 10 m dal ciglio sponda della linea di drenaggio attiva ove non maggiormente perimetrato;
- fascia di inedificabilità assoluta di classe IIIa dei dissesti di versante di ampiezza minima 15 m dal bordo esterno del dissesto ove non maggiormente perimetrato.

**Attività agricole presenti sui versanti, o ubicate in prossimità del reticolato idrografico attualmente non compreso nelle perimetrazioni definite dal P.S.F.F. e del P.A.I. comunque esterni a settori riconducibili alla fascia A dei detti piani, o ubicate in fascia B del P.S.F.F. e del P.A.I.**

(art. 6.2 della N.T.E. della Circ. P.R.G. 8 maggio 1996 n.7/LAP)

In assenza di alternative praticabili, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole connesse alla conduzione aziendale comunque da ubicare in continuità al nucleo esistente.

Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare tali nuove costruzioni in ambiti di dissesti attivi l.s., in settori interessati da processi distruttivi torrentizi o di conoide, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE e dal D.M. 14/01/2008.

La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Le norme di piano non dovranno comunque risultare in contrasto con quanto previsto dalla normativa di bacino, come indicato con maggior dettaglio al punto 10.2 della N.T.E. della Circ. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e dalla Circ. P.R.G. 8 luglio 1999 n. 8/PET, in merito all'"Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali".

**Edifici isolati inseriti in aree esterne alle perimetrazioni di dissesto e/o interne a perimetrazioni di dissesto a pericolosità media o moderata (Em)**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

Per la presente tipologia sono ammessi gli interventi edilizi, e le relative prescrizioni, riportati nel paragrafo 4.3.1- punto A1, al quale si rimanda.

**Edifici isolati inseriti internamente alle perimetrazioni di dissesto a pericolosità elevata (Fq, Eb)**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

Per la presente tipologia sono ammessi gli interventi edilizi, e le relative prescrizioni, riportati nel paragrafo 4.3.1- punto B1, al quale si rimanda.





### **Edifici isolati inseriti internamente alle perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (Fa, Ee)**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. – Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

Per la presente tipologia sono ammessi gli interventi edilizi, e le relative prescrizioni, riportati nel paragrafo 4.3.1- punto C1, al quale si rimanda.

### **Cambi della destinazione d'uso di immobili siti in aree pericolose**

(art. 6.3 della N.T.E. della Circ. P.R.G. 8 maggio 1996 n.7/LAP)

Nei territori pericolosi di cui alle classi terze non devono essere consentiti cambi di destinazione d'uso che implicino un aumento del rischio (per la definizione del quale si rimanda a quanto indicato al punto 2 della N.T.E. della Circ. 8 maggio 1996 n. 7/LAP).

Nel caso di modesti interventi (in presenza di problematiche di tipo idraulico a partire dal piano primo ed escluso il piano terra o seminterrato) può essere eventualmente previsto un cambio di destinazione d'uso in territori pericolosi di cui alle classi III, IIIa e IIIb l.s. solo a seguito di indagini puntuali che dettagliano il grado di pericolosità, individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare, e verifichino, dopo la loro realizzazione, l'avvenuta riduzione del rischio.

#### **4.2 - CLASSE IIIb S.L.**

*"Porzioni di territorio edificate in cui gli elementi di pericolosità geologica o di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale, di carattere pubblico (o privato), a tutela del patrimonio urbanistico esistente"* (Circ. n. 7/LAP).

Con riferimento alle definizioni Nota Tecnica Esplicativa della Circ. PRG 7/LAP (vedasi Par. 7.8 a pagg. 18-19 della N.T.E.) vengono individuate e distinte varie sottoclassi e la relativa normativa di indirizzo generale cui attenersi strettamente:

- **IIIb1: "aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle classi IIIb successive"**
- **IIIb2 : "aree nelle quali a seguito delle completa realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti"**
- **IIIb3 : "aree ove a seguito della completa realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto adeguamento igienico-funzionale e un modesto aumento del carico antropico"**
- **IIIb4 : "Aree ove anche a seguito della completa realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico"**

In tutte le sottoclassi precedenti **in assenza di opere di riassetto**, previa firma di documento riportante la presa d'atto del quadro del dissesto e di liberatoria del Proponente verso l'Amministrazione Comunale, viene ammessa la possibilità **condizionata di minimi** ampliamenti di unità abitative o recupero di volumi esistenti (**solo in caso** di problematiche di tipo idraulico a partire dal piano primo ed escluso il piano terra **o seminterrato, sono escluse fattispecie in frana**) ma comunque è vietato l'aumento di carico antropico (vedasi la definizione al p.to 7.3 delle N.T.E. della circ. 7/LAP), come normato ai seguenti punti in funzione della pericolosità e del grado di dissesto.

#### **4.2.1 - CLASSE IIIb: norme vigenti in assenza delle opere di riassetto territoriale**

##### **A1 - Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree esterne alle perimetrazioni di dissesto e/o interne a perimetrazioni di dissesto a pericolosità media o moderata (Em)**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

- Demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;



- adeguamento igienico-funzionale
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.

#### ULTERIORI INTERVENTI AMMESSI

##### a) nel caso di problematiche di tipo idraulico:

- qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, per gli edifici civili e agricoli è ammessa la realizzazione di limitate opere pertinenziali non residenziali (es: box in rilevato, tettoie aperte, ecc.) **fino a 100 m<sup>3</sup>**, previa firma di documento riportante la presa d'atto del quadro del dissesto e di liberatoria del Proponente verso l'Amministrazione Comunale e previa :
  - 1) esecuzione di uno studio geologico ed idraulico mirato a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione;
  - 2) Contestuale approvazione del progetto e degli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione;
- è ammessa, ove tecnicamente fattibile, la sopraelevazione di edifici esistenti con la dismissione da ogni uso abitativo permanente dei locali al piano terra.

##### b) nel caso di problematiche di versante:

- in assenza di alternative praticabili, si ritiene possibile, qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano tecnicamente, previa firma di documento riportante la presa d'atto del quadro del dissesto e di liberatoria del Proponente verso l'Amministrazione Comunale, la realizzazione di nuove limitate costruzioni che riguardino in senso stretto edifici civili e per attività agricole strettamente connesse alla conduzione aziendale e modesti interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati pertinenziali, non abitativi, con rispetto della volumetria esistente, per volumi inferiori a 100 m<sup>3</sup>, eventualmente anche per adeguamenti igienico-funzionali, **ma senza cambio di destinazione d'uso verso la residenza**. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito della proprietà, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, in ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare 16/URE e dal D.M. 14/01/2008.
- la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse pubblico, ove non altrimenti localizzabili, è subordinata a quanto indicato nell'art. 31 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

#### PRESCRIZIONI

##### a) problematiche di tipo idraulico:

- gli interventi ammessi di nuova edificazione e/o ampliamento e/o sopraelevazione dovranno essere realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 14/01/2008, previa relazione geologica-geotecnica;
- vietata la realizzazione di piani seminterrati e interrati;
- le sistemazioni esterne relative alle recinzioni di proprietà, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, non dovranno in alcun modo interferire con il normale deflusso delle acque di piena, pertanto dovranno essere di tipo discontinuo con zoccolatura provvista di idonei scoli per l'acqua;
- gli impianti tecnologici dovranno essere posizionati ad una quota compatibile con la piena di riferimento;
- è fatto divieto l'assegnazione di destinazioni d'uso diverse da quella di cantina alle porzioni di edifici, oggetto di ristrutturazione, poste al di sotto del piano di campagna;
- non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza, ove posti al piano terra;
- divieto di trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico;
- realizzazione di apposite canalizzazioni;
- eventuale redazione preventiva di un'accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza



dell'Amministrazione Comunale, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;

b) problematiche di versante:

- gli interventi di nuova edificazione (esclusivamente per gli edifici rurali) e/o ampliamento e/o sopraelevazione dovranno essere realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 14/01/2008, previa relazione geologica-geotecnica;
- verifica di stabilità dell'insieme opere-versante estesa sia alle coperture che al substrato roccioso nei casi di incremento del carico e/o di tagli e scavi significativi;
- non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza, **ove ciò costituisca realizzazione di nuove unità abitative;**
- divieto di trasformazione della residenza in attività che comportino la **cospicua** presenza di addetti o pubblico;
- eventuale redazione preventiva di un'accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Comunale e previa relazione geologica, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;
- limitare scavi e riporti entro i 2 m, in assenza di opere di contenimento;
- vietate le nuove discariche e impianti di trattamento di ogni tipo di rifiuti.

**B1 - Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di dissesto a pericolosità elevata (Fq, Eb)**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. – Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

- Demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento igienico-funzionale;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia (tranne demolizione con ricostruzione, e ampliamenti del perimetro).

ULTERIORI INTERVENTI AMMESSI

a) nel caso di problematiche di tipo idraulico:

In conformità a quanto indicato nell'art. 9, commi n. 5 e 6, delle N.d.A. del P.A.I.

b) nel caso di problematiche di versante:

In conformità a quanto indicato nell'art. 9, commi n. 2 e 3, delle N.d.A. del P.A.I., escludendo ampliamenti e nuove costruzioni.

PRESCRIZIONI

a) problematiche di tipo idraulico:

In aggiunta ai divieti indicati nell'art. 30, comma n. 2, delle N.d.A. del P.A.I., ove applicabili:

- gli interventi riguardanti sia opere pubbliche che private di nuova edificazione (esclusivamente per gli edifici rurali) e/o ampliamento e/o sopraelevazione dovranno essere realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 14/01/2008, previa relazione geologica-geotecnica;
- vietata la realizzazione di piani seminterrati e interrati;
- le sistemazioni esterne relative alle recinzioni di proprietà, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, non dovranno in alcun modo interferire con il normale deflusso delle acque di piena, pertanto dovranno essere di tipo discontinuo con zoccolatura provvista di idonei scoli per l'acqua;
- gli impianti tecnologici dovranno essere posizionati ad una quota compatibile con la piena di riferimento;
- è fatto divieto l'assegnazione di destinazioni d'uso diverse da quella di cantina alle porzioni di edifici, oggetto di ristrutturazione, poste al di sotto del piano di campagna;
- non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza, ove posti al piano terra;



- divieto di trasformazione della residenza in attività che comportino la **cospicua** presenza di addetti o pubblico;
  - eventuale redazione preventiva di un'accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Comunale, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;
  - vietate le nuove discariche e impianti di trattamento di ogni tipo di rifiuti.
- b) problematiche di versante:
- gli interventi riguardanti sia opere pubbliche che private di nuova edificazione (esclusivamente per gli edifici rurali) e/o ampliamento e/o sopraelevazione dovranno essere realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 14/01/2008, previa relazione geologica-geotecnica;
  - verifica di stabilità del versante estesa sia alle coperture che al substrato roccioso nei casi di incremento del carico e/o di tagli e scavi significativi;
  - non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza, **ove ciò costituisca realizzazione di nuove unità abitative**;
  - divieto di trasformazione della residenza in attività che comportino la **cospicua** presenza di addetti o pubblico;
  - eventuale redazione preventiva di un'accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Comunale, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;
  - esecuzione preventiva di una corretta regimazione delle acque superficiali, previa relazione geologica;
  - limitare scavi e riporti entro i 2 m, in assenza di opere di contenimento;
  - vietate le nuove discariche e gli impianti di trattamento di ogni tipo di rifiuti

### **C1 - Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (Fa, Ee)**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. – Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

- Demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- adeguamento igienico-funzionale;
- escluso ogni ampliamento del perimetro o aumento del carico antropico;

#### ULTERIORI INTERVENTI AMMESSI

##### a) nel caso di problematiche di tipo idraulico:

In conformità a quanto indicato nell'art. 9, comma n. 5, delle N.d.A. del P.A.I.

##### b) nel caso di problematiche di versante:

In conformità a quanto indicato nell'art. 9, comma n. 2, delle N.d.A. del P.A.I.

#### PRESCRIZIONI

##### a) problematiche di tipo idraulico:

- gli interventi riguardanti le opere pubbliche ammesse dall'art. 9 delle N. di A. del PAI, non diversamente localizzabili in zone meno pericolose, dovranno essere realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 14/01/2008, previa relazione geologica-geotecnica;
- vietata la realizzazione di piani seminterrati e interrati;
- le sistemazioni esterne relative alle recinzioni di proprietà, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, non dovranno in alcun modo interferire con il normale deflusso delle acque di piena, pertanto dovranno essere di tipo discontinuo con zoccolatura provvista di idonei scoli per l'acqua;



- gli impianti tecnologici dovranno essere posizionati ad una quota compatibile con la piena di riferimento;
- è fatto divieto l'assegnazione di destinazioni d'uso diverse da quella di cantina alle porzioni di edifici, oggetto di ristrutturazione, poste al di sotto del piano di campagna;
- non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza;
- divieto di trasformazione della residenza in attività che comportino **anche la limitata** la presenza di addetti o pubblico;
- redazione preventiva di un'accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Comunale, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;
- vietate le nuove discariche e gli impianti di trattamento di ogni tipo di rifiuti.

b) problematiche di versante:

- gli interventi riguardanti le opere pubbliche previste consentite dall'art. 9 delle N. di A. del PAI, non diversamente localizzabili in zone meno pericolose, dovranno essere realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 14/01/2008, previa relazione geologica-geotecnica che preveda la verifica di stabilità del versante estesa sia alle coperture che al substrato roccioso nei casi di incremento del carico e/o di tagli e scavi significativi;
- non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza;
- divieto di trasformazione della residenza in attività che comportino **anche la limitata** la presenza di addetti o pubblico;
- eventuale redazione preventiva di un'accurata regimazione delle acque superficiali a mezzo di un programma di interventi manutentivi ordinari delle linee di drenaggio minori (acque non classificate, canali irrigui, fossi, ecc.) secondo modalità esecutive, sotto la vigilanza dell'Amministrazione Comunale, che possono comportare anche la partecipazione di più soggetti privati;
- esecuzione preventiva di un'indagine geognostica specifica e di un progetto di regimazione delle acque superficiali, realizzati in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.M. 14/01/2008, previa relazione geologica-geotecnica che preveda la verifica di stabilità dell'insieme opere-versante estesa sia alle coperture che al substrato roccioso nei casi di incremento del carico e/o di tagli, riporti e scavi significativi.
- limitare scavi e riporti entro i 2 m, in assenza di opere di contenimento;
- vietate le nuove discariche e gli impianti di trattamento di ogni tipo di rifiuti

**4.2.2 - CLASSE IIIb: norme vigenti a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale e dell'avvenuta minimizzazione del rischio, tramite attuazione del Cronoprogramma**

Il presente paragrafo individua e classifica specificamente gli ambiti IIIb e la procedura attuativa degli interventi di riassetto per l'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità nelle aree di Classe IIIb altresì definito "cronoprogramma" dalla Circ. PGR 7/Lap e relativa Nota tecnica Esplicativa (con richiamo anche all'Art. 47 L.R. 56/1977 in tema di Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche.). Ultimata la procedura indicata, diverrà vigente la normativa riportata nei successivi paragrafi. Il meccanismo attuativo degli interventi di riassetto per l'eliminazione e/o la minimizzazione della pericolosità risulta essere conforme a quanto indicato al punto 7.10 della N.T.E. alla Circ. 7/LAP.

Nel cronoprogramma oltre alle zone IIIb1, IIIb2, IIIb3, viene inserita anche la descrizione degli ambiti IIIb4, per i quali è comunque vietato ogni nuovo insediamento abitativo, fatte salve norme specifiche (cfr. precedente Par. 4.3).

**Con riferimento alle definizioni Nota Tecnica Esplicativa della Circ. PRG 7/LAP (vedasi Par. 7.8 a pagg. 18-19 della N.T.E.) vengono individuate e distinte varie sottoclassi:**

- **IIIb1: "aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle classi IIIb successive"**



- **IIIb2 : "aree nelle quali a seguito della completa realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti"**
- **IIIb3 : "aree ove a seguito della completa realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto adeguamento igienico-funzionale e un modesto aumento del carico antropico"**
- **IIIb4 : "Aree ove anche a seguito della completa realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico"**

Nelle sottoclassi precedenti **in assenza di opere di riassetto** viene ammessa la possibilità **condizionata di minimi** ampliamenti di unità abitative o recupero di volumi esistenti (**solo in caso** di problematiche di tipo idraulico a partire dal piano primo ed escluso il piano terra o **seminterrato**) ma comunque è vietato l'aumento di carico antropico (vedasi la definizione al p.to 7.3 delle N.T.E. della circ. 7/LAP), come normato ai seguenti punti in funzione della pericolosità e del grado di dissesto.

E' pertanto evidente, sulla base delle differenziazioni sopracitate, la possibilità comunque di nuove costruzioni e completamenti, con aumento del carico antropico, o di modesti interventi edificatori, con minimo o, addirittura, senza aumento del carico antropico, **ma solo a seguito di studi specifici e realizzazione di opere di riassetto territoriale che minimizzino la pericolosità.**

Come previsto dalla Circ. PGR 7/LAP, nei settori in Classe IIIb l.s. "...In assenza di interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico.....", da intendersi secondo quanto indicato al punto 7.3 della Nota Tecnica Esplicativa.

L'attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti "...nuove opere o nuove costruzioni...." potrà essere avviata solo quando l'Amministrazione Comunale, Privati o altri Enti competenti avranno completato l'iter degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle aree.

La procedura che porterà al finanziamento ed alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potrà essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o, ove di interesse, proposta da privati.

In ogni caso, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Considerata anche l'estensione di talune aree comprese in Classe IIIb, l'Amministrazione Comunale individua un cronoprogramma (vedi Allegato 9 Nota T.E. e pagg. seguenti) degli interventi di sistemazione necessari a garantire la mitigazione del rischio per aree successive.

E' quindi opportuno che il cronoprogramma sia allegato quale documento di massima agli elaborati per la revisione del piano.

Il cronoprogramma deve essere maggiormente dettagliato nell'ambito degli studi di approfondimento nella fase attuativa del piano regolatore.

Spetterà all'Amm. Comunale, nella fase attuativa dei singoli interventi di competenza, convocare in apposita Conferenza dei Servizi gli Enti e le Direzioni Regionali competenti, i quali prendendo atto degli interventi di riassetto previsti, esprimono parere in merito. Sono fatte salve ulteriori specifiche competenze di altri enti locali (quali ad es. le Province) o autorità idrauliche competenti (Direzione Regionale Difesa del Suolo, Direzione Regionale Opere Pubbliche, Autorità di Bacino, AiPo, ecc.).

Al fine di ottimizzare i tempi necessari per la disponibilità delle aree previste nel cronoprogramma, in casi del tutto eccezionali, per interventi di importanza strategica, risulta possibile avviare contemporaneamente la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio e la realizzazione delle opere di urbanizzazione o di edificazione in progetto, vincolando tuttavia il rilascio dei provvedimenti di abitabilità/agibilità di tali opere alla conclusione delle procedure di cui sopra (progettazione, realizzazione e collaudo degli interventi di eliminazione o mitigazione dl rischio) l'effettiva fruibilità delle opere di urbanizzazione o di edificazione.

Infatti quando il Comune è interessato da procedure relative ad aree classificate in classe IIIb, per la fruibilità delle quali sia previsto o meno un cronoprogramma, ma comunque necessitanti la realizzazione di interventi di sistemazione, le Norme di Attuazione geologiche geotecniche



del piano devono esplicitare tali procedure di utilizzo delle aree a seguito della realizzazione delle opere, al fine di evitare il rischio di ripubblicazione del piano. (Vedi punto 11.4 Nota T.E.). Si allega a seguire una tabella riassuntiva di cronoprogramma con elenco e classificazione degli ambiti inseriti in Classe IIIb. In essa sono anche proposte alcune tipologie di intervento da finalizzare alla minimizzazione della pericolosità.

**Come evidenziato dal parere Direzione Opere Pubbliche, prot. 63371 del 30/12/2005 si sottolinea e si ribadisce che l'eliminazione e/o riduzione della pericolosità attraverso l'esecuzione di interventi di riassetto territoriale, che consentono la realizzazione di nuove opere e nuove costruzioni nelle aree ricadenti in classe IIIb, potrà avvenire solo a seguito di collaudo e di relativa emissione di apposita certificazione a contestuale Firma del Progettista, della DL e del Collaudatore attestante che gli interventi eseguiti abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio, ai fini della fruibilità urbanistica, delle aree interessate da eventuali previsioni di piano, in accordo e nel pieno rispetto dei contenuti di cui ai paragrafi 7.6 e 7.10 della N.T.E./1999 della circolare P.G.R. n. 7/LAP/1996.**

Procedura tecnico-amministrativa prevista per l'attuazione degli interventi di minimizzazione del rischio geologico per le aree di Classe IIIb

E' possibile sintetizzare la procedura relativa ad interventi di riassetto, che interessa le aree in classe IIIb, individuando tre livelli decisionali e di responsabilità:

1° livello: enti sovraordinati: statali, Autorità di Bacino, Regione, Province e relativo complesso normativo vigente, di riferimento;

2° livello: Regione e Comuni in fase dialettica di formazione e approvazione del piano regolatore;

3° livello: Autonomia comunale nella progettazione, realizzazione, approvazione e controllo delle opere di riassetto sul territorio anche nei termini di una valutazione del rapporto costi-benefici, nel rispetto delle indicazioni e delle norme sovraordinate dettate dagli organismi di cui ai punti 1° e 2°. Anche nel caso in cui le opere vengano progettate, realizzate ed approvate da enti sovraordinati competenti per legge, spetta in ogni caso al Comune il controllo affinché tali opere vengano realizzate con criteri di efficacia sul piano urbanistico, così come già specificato al par. 4 del presente punto.

La seguente procedura schematica ha lo scopo di soddisfare quanto previsto dal punto 7.10 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circ. PRG 7/LAP (l'adozione di tale procedura consente il superamento del vincolo di inedificabilità nelle aree di Classe IIIb):

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva degli interventi di mitigazione; il progettista, sottoscrivendo una presa d'atto dei contenuti del PRGI, dichiara sotto la sua responsabilità che il progetto ha lo scopo di eliminare e/o minimizzare il rischio geologico che interessa l'area in Classe IIIb.
- Parere o provvedimento autorizzativo sul progetto degli Enti pubblici sovraordinati.
- Approvazione del progetto da parte del Comune, che dichiara in delibera che le previsioni progettuali risultano conformi alle esigenze di eliminazione e/o minimizzazione del rischio geologico; in caso contrario restituzione per integrazioni o riprogettazione.
- Attuazione dell'intervento
- Collaudo delle opere e presa d'atto finale del Comune dell'avvenuta regolare esecuzione degli interventi (tramite acquisizione del Certificato di collaudo tecnico e, eventualmente, amministrativo), al fine del rilascio di assenso definitivo, tramite Delibera di Consiglio Comunale, ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.

Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche (Art. 47 L.R. 56/1977)

Le Amministrazioni comunali nei casi in cui siano titolate a procedere alla realizzazione delle opere di riassetto per l'eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità, di cui alla Classe IIIb, attivano le procedure attraverso strumenti esecutivi quali ad esempio i "Piani tecnici esecutivi di opere pubbliche" previsti all'Art. 47 della L.R. 56/1977.



**A2 - Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree esterne alle perimetrazioni di dissesto e/o interne a perimetrazioni di dissesto a pericolosità media o moderata (Em), a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale e dell'avvenuta minimizzazione del rischio**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

In aggiunta agli interventi di cui al paragrafo 4.2.1- punto A1 sono consentiti:

- ristrutturazione urbanistica;

PRESCRIZIONI

Si aggiunge quanto segue alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2.1- punto A1:

- manutenzione delle opere di riassetto da parte dei soggetti competenti.

**B2 - Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di dissesto a pericolosità elevata, riferite alle Fq ed Eb a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale e dell'avvenuta minimizzazione del rischio**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

In aggiunta agli interventi di cui al paragrafo 4.2.1- punto B1 sono consentiti:

- ristrutturazione edilizia;
- completamento.

PRESCRIZIONI

Si aggiunge quanto segue alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2.1- punto B1:

- manutenzione delle opere di riassetto da parte dei soggetti competenti.

**C2 - Tipologie di intervento edilizio ammesse in aree interne alle perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata, riferite alle Fa ed Ee a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto territoriale e dell'avvenuta minimizzazione del rischio**

(art. 13 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m. - Circ. P.G.R. del Piemonte n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984)

In aggiunta agli interventi di cui al paragrafo 4.2.1- punto C1 è consentito:

- ristrutturazione edilizia (tranne demolizione con ricostruzione e ampliamenti del perimetro).

PRESCRIZIONI

Si aggiunge quanto segue alle prescrizioni di cui al paragrafo 4.2.1- punto C1:

- manutenzione delle opere di riassetto da parte dei soggetti competenti.

**D - Nota relativa alle aree interne alle perimetrazioni di dissesto Fa, Ee, Fq, Eb e Em**

Sulla base dei progetti redatti ed attuati per minimizzare la pericolosità, anche ai sensi dell'art. 13 delle N.d.A. del PAI, risulterà possibile, come previsto al comma 11 del sopraccitato articolo, ripermire le aree di dissesto in oggetto e quindi, a mezzo di variante di P.R.G.C., sarà possibile applicare una fruizione urbanistica meno restrittiva solo a seguito della trasmissione e relativa acquisizione da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Po della variazione avvenuta.

Nel caso di località Siberia ove a tergo del costruendo argine individuato come limite della "fascia B di progetto", il PAI individua un'area B-Pr; al fine di consentire l'attuazione delle previsioni del PRG, **a seguito del collaudo degli interventi**, in tale ambito si da atto che la conclusione delle opere di minimizzazione comporterà automaticamente l'applicazione della normativa riferita alle aree Em (cfr. precedente pto A2).

**4.3 - CLASSE IIIc**

*"Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla L.N. 445 del 9/7/1908" (Circ. n. 7/LAP)*





Nel territorio di Verrua Savoia è perimetrata un'area in Classe IIIc nei pressi di Cervotto ed un'area edificata al piede della frana attiva in loc. Siberia. Nel primo caso l'edificio nell'alveo del Rio del Moro, nonostante si tratti di un rudere in avanzato stato di degrado, costituisce un potenziale ostacolo al deflusso delle acque e per questo si rende necessaria la sua demolizione da parte della proprietà o in subordine previa ordinanza.

Nel caso di Siberia la ravvicinata distanza tra i fabbricati, peraltro in pessimo stato di conservazione, rispetto al piede della frana, ne consiglia la dismissione da qualsiasi destinazione di tipo abitativo a favore di destinazioni d'uso dell'area che comportino un rischio inferiore.



## **5 - NORME GENERALI A TUTELA DEL TERRITORIO**

In rapporto all'assetto geomorfologico e alla situazione geologico tecnica del settore collinare del Comune di Verrua Savoia é opportuno, per una tutela geostatica, idrogeologica e paesaggistica del territorio, adottare sempre cautele e limitazioni per gli interventi edificatori. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione di scavi e riporti, specie nelle aree vincolate. La realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad un puntuale studio geologico e geotecnico di stabilità, come previsto dalle vigenti leggi a secondo dei casi (D.M. 14/01/2008), aree in Vincolo Idrogeologico ai sensi L.R. 45/1989, aree sottoposte a Vincolo ambientale ai sensi D.Lgs. 490/1999, apertura o ampliamento di cave ai sensi L.R. 69/1978) che definisca il fattore di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno.

Si richiamano inoltre i disposti della L.R. 40/1998 per le fattispecie di progetti sottoposti alla competenza comunale.

Sulla base delle caratteristiche geologiche e geologico-tecniche dei terreni, tenuto anche conto dell'aspetto naturalistico e del paesaggio, é opportuno contenere i punti di scavo a riporto a quanto documentatamente indispensabile per la realizzazione degli interventi ammessi dal P.R.G.C., condizione che dovrà essere attentamente vagliata in sede di rilascio delle singole concessioni edilizie o autorizzazioni, in ogni caso l'altezza dei tagli di versante e dei riporti in oggetto non dovrà superare indicativamente i 3 m ove non debitamente stabilizzate e contenute da opere adeguatamente progettate e verificate ai sensi D.M. 14/01/2008.

In particolare, nelle aree interessate da frane recenti e/o antiche, gli interventi dovranno essere esclusivamente finalizzati alla stabilizzazione dei terreni; in particolare le opere pubbliche aventi tale scopo dovranno essere progettate ed autorizzate sulla base di una completa indagine e documentazione geologica e geotecnica ai sensi di legge che assicuri la completa conoscenza delle problematiche di dissesto, e che dovrà essere propedeutica alla stesura dei progetti definitivo e esecutivo.

**Le opere di sostegno in cemento armato a vista non potranno avere altezza fuori terra oltre 1.5m; non è consentita la ripartizione su più ordini di tali opere. Per i muri in c.a., altezze superiori sono ammissibili solo in casi particolari per garantire la stabilità in prossimità delle rete viaria pubblica e solo a condizione che siano dotati di idonei barbacani e di misure di mitigazione dell'impatto estetico.**

**Sono ammesse in alternativa altre tipologie di opere di sostegno che potranno andare in deroga alla limitazione citata ove ricadano tra le tipologie ispirate a criteri di ingegneria naturalistica, ad esempio terre rinforzate, palificate, ecc.**

**In ogni caso le opere di sostegno dovranno essere dotate di specifica ed autonoma verifica di stabilità geotecnica dell'insieme opera e terreno ai sensi del D.M. 14/01/2008 e smi.**

**Per tutto il territorio, segnatamente per gli ambiti collinari, si prescrive che ogni intervento edificatorio analizzi e preveda un apposito progetto per la regimazione e smaltimento delle acque provenienti da drenaggi o impermeabilizzazioni del suolo con divieto di smaltimento al di fuori di sistemi di recapito adeguatamente studiati e dimensionati o nel reticolo idrografico esistente/naturale/artificiale. Il recapito in condotte fognarie con subirrigazione o pozzi perdenti è vietato, mentre per il recapito in condotte fognarie pubbliche si dovrà ottenere opportuna autorizzazione del gestore.**

**Si prescrive, per ogni intervento edificatorio o di ristrutturazione in qualsiasi classe di pericolosità esso ricada, la previsione in progetto di specifiche opere di drenaggio specie a tergo di opere controterra e le opportune soluzioni di regimazione e smaltimento come sopra indicato.**

Sarà favorito il recupero boschivo di aree marginali con essenze arboree ed arbustive indigene che, sia sotto il profilo geo-pedologico che climatico, ben si prestano al rapido sviluppo e contribuiscono alla ripresa degli aspetti naturali del paesaggio.

Ai sensi e per i fini di quanto previsto all'art. 91 quater LR. 56/1977 modificata e entro i limiti dimensionali previsti dalla L.R. 45/1988 e dal D.Lgs 490/1999, in particolare per preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile, l'Amministrazione, anche su proposta di Privati, potrà:



- a) individuate le aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o suscettibili di bonifica o miglioramento;  
b) trasferire su dette aree eventuali strati di terreni agricoli esportabili dalle aree soggette ad interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazioni primarie.

Per ogni intervento di modifica del suolo, se rientrante nei progetti assoggettabili a verifica o a valutazione di impatto ambientale, valgono i disposti della LR. 40/1998.

Nei casi in cui sia ammessa la modificazione del suolo, per soli scopi di sistemazione idrogeologica e stabilizzazione del terreno risulta necessario prevedere tecnicamente la fattibilità attraverso l'analisi della compatibilità dell'intervento in progetto nei confronti del quadro geotecnico, fondazionale e strutturale delle opere di sostegno; è pertanto richiesta la Relazione Geologica e Geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008, corredata da eventuali ed adeguati accertamenti geognostici in proporzione all'entità dell'intervento, che sia finalizzata alla verifica diretta dei parametri geotecnici **del terreno e/o piano di fondazione** e che attesti la fattibilità dell'intervento in assenza di alterazioni o peggioramento dell'insieme opere-terreno.

## **6 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE**

Attualmente il territorio comunale di Verrua Savoia ospita un sito di cava di marna da cemento in località La Rocca, per il quale è attualmente prevista la chiusura definitiva con ripristino ambientale e morfologico, nonché la messa in sicurezza, come da progetto di coltivazione e recupero ambientale approvato dalla Regione Piemonte ed autorizzato dal Comune.

Ove dovessero presentarsi, in generale, iniziative estrattive riguardanti il territorio comunale esse dovranno comunque essere adeguate secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. Per quanto attiene i materiali di cava (2° categoria ex R.D. 1443/1927) gli eventuali progetti di coltivazione dovranno essere autorizzati dal Sindaco ai sensi L.R. 69/1978 e s.m.i. ed eventualmente secondo i disposti della L.R. 40/1998.

## **7 - TUTELA DELLE RISORSE IDROPOTABILI**

Nell'ambito del territorio comunale non risultano al momento presenti pozzi idropotabili ad uso pubblico. L'erogazione dell'acqua è garantita dalla Stazione di pompaggio dell'Acquedotto del Monferrato in loc. Siberia che eroga le acque potabili in buona parte del Monferrato, prelevandole dal campo pozzi di Cascina Giarrea in Comune di Saluggia (VC).

Ove emergessero nuove captazioni idropotabili a carattere pubblico nel territorio comunale, in ottemperanza al Dlgs 152/1999 e dal Dlgs 2 febbraio 2001 n°31, sarà necessario perimetrare la zona di rispetto dei pozzi idropotabili e/o delle captazioni entro la quale non saranno ammessi interventi edili e destinazioni d'uso del suolo in contrasto con la suddetta normativa e sue modifiche e integrazioni. Nell'ambito di tale area, che sarà delimitabile approssimativamente con criterio geometrico (cerchio avente raggio = 200 m. dal pozzo) o, se in presenza di situazioni problematiche e/o centri di rischio potenzialmente inquinanti, delimitabile con il più scientifico e rigoroso criterio temporale (t = 180 gg. per acquiferi a basso vulnerabilità, t = 360 gg per acquiferi a medio e alta vulnerabilità), sono vietate le seguenti attività e destinazioni d'uso (D.lgs. 152/1999 e s.m.i.):

- dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- accumulo di concimi organici;
- dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- apertura di cave e pozzi;
- discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
- stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- impianti di trattamento rifiuti;
- pascolo e stazzo di bestiame.



E' vietato l'insediamento di eventuali fognature e pozzi perdenti entro il succitato limite; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento. Per quanto attiene all'autorizzazione di eventuali captazioni di acque sotterranee e/o di derivazioni di acque superficiali sarà fatto riferimento alla normativa vigente (L.R. 22/1996) ed eventualmente ai disposti della L.R. 40/1998.

Per la realizzazione di nuovi scarichi che non siano collegati alla fognatura ed agli impianti di depurazione comunale, occorrerà richiedere opportuna autorizzazione Sindacale ai sensi dell'art. 15 L.R. 13/1990 e s.m., mediante specifico progetto dello scarico a cui occorrerà allegare una Relazione Idrogeologica che attesti la qualità e le caratteristiche idrogeologiche del corpo ricettore (dispersione nel terreno ovvero in corpo idrico superficiale) con particolare riferimento alla posizione della falda superficiale, prevedendo, ove occorra una dispersione per subirrigazione, drenaggio sepolto, oltre ad adeguati impianti di depurazione/fitodepurazione.

## **8 - NORME GEOTECNICHE PER SOPRAELEVAZIONI**

Nei casi in cui sia ammessa la sopraelevazione di edifici esistenti (comportando ciò aumento del carico antropico, tranne che nel caso di dismissione dei piani terra e seminterrati per usi non abitativi in zone potenzialmente esondabili e/o perimetrare tali nello studio di verifica PAI), risulta necessario prevedere tecnicamente la fattibilità dell'intervento attraverso l'analisi della compatibilità della sopraelevazione in progetto nei confronti del quadro geotecnico-fondazionale dell'edificio; è pertanto richiesta la Relazione Geotecnica ai sensi del D.M. 14/01/2008, corredata da eventuali ed adeguati accertamenti geognostici in proporzione all'entità dell'intervento, che sia finalizzata alla verifica diretta dei parametri geotecnici del piano di fondazione e che attesti la fattibilità dell'intervento di sopraelevazione, sotto l'aspetto geotecnico-fondazionale, in assenza di alterazioni o peggioramenti dell'insieme opere-terreno. Dovrà altresì comunque essere verificata anche la compatibilità statica-strutturale (muri, pilastri, solai, fondazioni, ...) dell'intervento sull'edificio esistente da parte di tecnico strutturista competente in materia.

## **9 - NORMATIVA E FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA**

- I corsi d'acqua di proprietà pubblica, a qualsiasi titolo, dovranno avere una fascia di rispetto assoluta di 10 m, ai sensi dei disposti del Testo Unico di Polizia Idraulica n. 523/1904;
- per i corsi d'acqua arginati è prevista una fascia di rispetto assoluta di m 25 a partire dal piede esterno dell'argine maestro, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/1977;
- per i corsi d'acqua non arginati è prevista una fascia di rispetto di m 100 a partire dal limite del demanio, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 56/1977;
- per i corsi d'acqua non arginati è prevista una fascia di rispetto di m 150 a partire dal limite del demanio, ai sensi della L. 431/1985 e del D.lgs 490/1999;
- per i rii minori non aventi proprietà pubblica è prevista - ove non diversamente indicato nell' "All. 4 Carta di Sintesi.." - una fascia di rispetto di 10 m finalizzata al mantenimento dell'assetto geomorfologico, ambientale ed idraulico.
- Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua sono da intendersi di assoluta inedificabilità (osservazione Direzione Opere Pubbliche, prot. 63371 del 30/12/2005) e devono possedere un'ampiezza minima di 10 m dal ciglio sponda della linea di drenaggio attiva ove non maggiormente perimetrato.

Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali e privati, così come riportati sulle mappe catastali, ed il percorso planimetrico definito nelle cartografie geotematiche su base Carta Tecnica Regionale, resta inteso che le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale (o privata fatta salva altra documentata e valida situazione possessoria), l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/1994 e dell'art. 32 comma 3, Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI.



## **10 - SPONDE E ATTRAVERSAMENTI DEI CORSI D'ACQUA**

- Non è ammessa in nessun caso la copertura continua dei corsi d'acqua principali o del reticolato minore mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione;
- non sono ammesse occlusioni (anche parziali), soppressioni o deviazioni dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti o opere varie;
- la realizzazione di nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua è subordinata all'esecuzione di idonee verifiche idrauliche, redatte a norma della "Direttiva N. 4" allegata al PAI;
- le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo a "rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze delle verifiche di portata.
- Non è ammessa la modifica del regime idrogeologico dei rivi collinari, in particolare:
  - restringere gli alvei con muri di sponda e opere di copertura, cambiare l'assetto del letto dei corsi d'acqua mediante discariche, traverse, sbarramenti, recinzioni, intubazioni, ecc., alterare la direzione di deflusso delle acque, deviare, anche per singoli tratti il percorso dei rivi senza specifica autorizzazione da parte dell'ente competente previa indagine idrogeologica e/o comprovati motivi di protezione idrogeologica;
  - in caso di rifacimento di tratti di rivi intubati, il corso d'acqua deve essere riportato a cielo aperto adeguandone la sezione e utilizzando, ove tale operazione non risulta possibile, coperture mediante griglie asportabili per la periodica manutenzione.

## **11 - NORME PARTICOLARI E/O PREVALENTI**

Per quanto eventualmente non contemplato nelle presenti norme vale quanto prescritto dalla Normativa del P.A.I.; in caso di eventuale contrasto e/o incongruenza e/o difficile interpretazione tra le norme di PRG ed il P.A.I. si considera valida la normativa più restrittiva. In particolare, per quanto eventualmente non normato nello specifico dalle presenti disposizioni si rimanda ai contenuti dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI e s.m.. In caso di incongruenze tra le classificazioni della Carta di Sintesi sui differenti elaborati, si intendono prevalenti e validi gli elaborati a maggior dettaglio.

## **12 - NORMATIVA GEOLOGICO-TECNICA PER OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL PIANO REGOLATORE**

La presente norma richiama all'applicazione dei disposti dell'articolo 16 comma 2, e articolo 17, commi 8 e 14/quinquies della legge 109/1994 e s.m.i., e delle disposizioni di cui agli Artt. 25, 26, 27, 53 e 54 del DPR 554/1999 nonché del D.M. 14/01/08- confermati e interpretati con Determinazione n. 3 del 27 febbraio 2002 dell'Autorità per la Vigilanza sui LLPP, in merito all'obbligo di esecuzione degli accertamenti di carattere geologico e/o geotecnico specie ove l'opera in questione rientri tra quelle previste dal citato D.M. 14/01/08.

In particolare si richiamano i disposti della Legge 109/1994 e s.m. in ordine all'affidamento diretto dall'Amministrazione delle indagini geologico-tecniche (a Geologi abilitati) a supporto della progettazione di opere pubbliche più in generale.

Si richiamano inoltre i contenuti del paragrafo 4.3.2 per quanto attiene le procedure per gli interventi a carattere pubblico nelle zone classificate IIIb.

### **12.1 - NORME SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI SULLA FORTEZZA DI VERRUA**

Si richiamano a seguire le norme già vigenti a seguito della variante parziale approvata con DGR in data (cfr. studio dr. Geol. Di Gioia inerente la Rocca) ed il relativo provvedimento di approvazione da parte delle Regione Piemonte.

In generale, per i versanti della rocca si dovranno prevedere:



- Interventi di risistemazione e gestione del patrimonio boschivo mediante operazioni di diradamento selettivo ed eventuale piantumazioni di essenze arboree idonee
- Interventi di ingegneria naturalistica con finalità antiersive e per il ripristino e la creazione di linee di drenaggio e la manutenzione dei sentieri esistenti
- Il ripristino dell'accessibilità all'area, senza interventi destabilizzanti, al fine di consentire il monitoraggio dei versanti e la manutenzione del patrimonio boschivo e le opere di manutenzione.
- In tutta l'area si dovrà prevedere una campagna di ricerca geognostica finalizzata all'individuazione e cartografia di gallerie, canali o altre opere in sotterraneo la cui presenza può pregiudicare la stabilità dei versanti, delle opere esistenti e di quelle di futura realizzazione (ciò sarà possibile, in aggiunta ai dati e rilievi eventualmente disponibili, solo mediante speciali tecnologie di ricerca delle cavità sotterranee).

In particolare si è ritenuto di confermare la classificazione già prevista per l'edificato, ripartendo la porzione prospiciente la nicchia di distacco della frana del 1957 in classe IIIb1 e la porzione posta a SE in classe IIIb3.

#### Porzione IIIb1

Per la porzione in classe IIIb1 si richiama l'attenzione sul concetto di divieto di incremento del carico antropico, intendendo come tale il divieto di trasformazione in luogo di residenza o luogo di permanenza continuativa dei fabbricati inseriti in tale ambito. La trasformazione in locali e aree destinati eventualmente ad ospitare permanentemente ed in modo organizzato attività umane (commercio, ricettività, tempo libero, attività museali, terziario, ...) sarà ammissibile solo a seguito del completamento di indagini geognostiche e monitoraggi con conseguente eventuale consolidamento e messa in sicurezza di porzioni di strutture geostaticamente critiche e la ristrutturazione dell'esistente.

Si tratta infatti di una porzione nord-occidentale della rocca, priva di opere di consolidamento, su cui insiste la parte del castello che ha resistito dopo la frana del 1957. La pericolosità geologica è elevata in ragione della instabilità dei ripidi versanti settentrionale e occidentale della Rocca, con immersione a franapoggio di circa 35/40° ed in particolare a causa delle nicchie riconoscibili proprio a ridosso dell'estremità NO del castello e della mancanza di consolidamenti e monitoraggi che rendano possibile, consentendo un grado di conoscenza e sicurezza sufficienti, di garantire la minimizzazione delle problematiche.

La ristrutturazione di ogni parte dell'esistente dovrà prevedere, previa relazione geologica-geotecnica ai sensi D.M. 14/01/08:

- Uno studio geognostico-geologico-geotecnico propedeutico alla progettazione e finalizzato alla verifica delle effettive condizioni di sicurezza ed alla scelta ed al dimensionamento:
  - delle eventuali opere fondazionali o di consolidamento, escludendo comunque l'applicazione di nuovi sovraccarichi significativi sul versante;
  - del monitoraggio dei sistemi di controllo, secondo frequenze da stabilire, che dovrà eventualmente perdurare in parallelo all'utilizzo pubblico dei luoghi per garantire l'efficienza e la sicurezza delle strutture
  - di eventuali opere per la messa in sicurezza dei settori di versante prossimi all'area oggetto di intervento basata sulle risultanze dei precedenti punti;
  - dei sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche

Nel caso risulti impossibile la completa messa in sicurezza degli edifici esistenti si dovrà comunque prevedere una parziale, temporanea o totale limitazione al loro accesso.

#### Porzione IIIb3

Per la porzione in classe IIIb3, comprendente il settore sudorientale dell'edificato della rocca (Dongione e locali del custode), comprendente parte dei ruderi all'ingresso del castello e l'area pianeggiante antistante l'ingresso principale, in cui non vi sarebbero evidenze di fenomeni di dissesto significativi in atto, ma persistono condizioni di pericolosità indotte dalla potenziale instabilità dei versanti sottostanti e dalla possibile presenza di vuoti antropici, previa la realizzazione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente, sarà



incentivata la ristrutturazione dei fabbricati esistenti e ammessa la realizzazione – ove non diversamente localizzabili - di modeste strutture di servizio.

L'incremento del carico antropico viene ritenuto ammissibile solo in misura molto modesta e solo per quelle porzioni di edificato considerate pienamente messe in sicurezza e pienamente agibili a seguito di consolidamento, verifica geostatica e ristrutturazione.

La ristrutturazione dell'esistente o l'eventuale realizzazione di nuove opere di modesta entità dovrà prevedere, previa relazione geologica-geotecnica ai sensi D.M. 14/01/08:

- uno studio geognostico-geologico-geotecnico finalizzato all'individuazione, censimento e riconoscimento di eventuali vuoti sotterranei, alla scelta ed al dimensionamento delle opere fondazionali o di consolidamento, privilegiando opere di limitato impatto ambientale, escludendo comunque l'applicazione di nuovi sovraccarichi significativi sul versante
- la messa in sicurezza dei settori di versante prossimi all'area oggetto di intervento basata sulle risultanze del precedente punto
- l'accurata progettazione di sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche

**In assenza di tali sopraccitate opere di riassetto vale la normativa prevista per la aree IIIb (par 4.3.1).**

### **13 - NORME PER LE FASCE FLUVIALI (PAI-PSFF)**

Le presenti norme sono stralciate dall'allegato 7 del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti" di cui alla Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter ed adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001. Fatta salva la piena vigenza di tali norme, cui si rimanda integralmente, si estrapolano in questa sede sono gli articoli aventi correlazione diretta con le perimetrazioni riportate in cartografia geologico-tecnica (Allegato 1 e Allegato 4).

#### **13.1 - CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE FLUVIALI**

Apposito segno grafico, nelle tavole di cui agli Allegati geologico-tecnici 1 e 4, individua le fasce fluviali classificate come segue:

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle Norme PAI, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle norme PAI sopra richiamato. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta.
- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II del PAI sopra richiamato.

#### **13.2 - FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A) (ART. 29 DEL PAI-PSFF)**

Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio



dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

A) Nella Fascia A sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

B) Sono per contro consentiti:

- i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;
- la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le





operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

C) Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

D) Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### **13.3 - FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B) (ART. 30 DEL PAI-PSFF)**

Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

A) Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

B) Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma C dell'art. 1.9.2:

- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle norme PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis delle medesime norme.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### **13.4 - AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C) (ART. 31 P.S.F.F.)**

- Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di



previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

- I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
- In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
- Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
- Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

### **13.5 - NORME INERENTI IL DEMANIO FLUVIALE E PERTINENZE IDRAULICHE E DEMANIALI (ART. 32 P.S.F.F.)**

- Il PAI assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.
- Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
- Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
- Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:



- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino. Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso. In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione demaniale.

#### **14 - NORMATIVA SISMICA**

Con riferimento alla Normativa sismica si evidenzia che il Comune di Verrua è inserito in Zona 4 di cui all'OPCM 32274/2003 e s.m.i..

Il nuovo DM 14 gennaio 2008 norma le modalità di intervento in via generale.

In particolare per gli interventi relativi a edifici sensibili o di interesse generale o pubblico si recepisce e si richiama la DGR 61-11017 del 17-11-2003 e DGR 64-11402 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.